



GIUNTA REGIONALE

ITER 15525/18

DETERMINAZIONE N. 262 / DPG009

DATA 21 / 12 / 2018

**DIPARTIMENTO:** SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ

**SERVIZIO:** FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE – DPG009

**UFFICIO:** GESTIONE POLITICHE FORMATIVE – U2

**OGGETTO:** Definizione modello di attestazione “Certificato di Qualificazione professionale” per le qualificazioni regionali del *Repertorio delle Qualificazioni e dei Profili Professionali della Regione Abruzzo* in conformità agli standard di cui al D.Lgs. n.13/2013 e successivi DD.MM. del 30.06.2015 e dell’08.01.2018.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Viste

- la Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 15.12.2004 relativa al Quadro Comunitario Unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.06.2009 sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET);
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.06.2009 sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET);
- la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 20.12.2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22.05.2018 dell’Unione Europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente;

## Viste

- la Legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante “Legge-quadro in materia di formazione professionale”;
- la Legge n. 92 del 2012, art. 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68;
- l’Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 (Accordo, ai sensi dell’articolo 4, co. 1 del decreto legislativo 28.08.1997, n. 281, Repertorio atti n. 252/CSR del 20.12.2012);
- Decreto Legislativo 16.01.2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- Decreto Interministeriale MLPS/MIUR 30.06.2015, “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
- Decreto Ministeriale MLPS 8.01.2018 “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”, che prevede che per ogni qualificazione professionale regionale sia garantita la piena aderenza al Quadro nazionale delle qualificazioni e che, inoltre, sia definito il livello EQF;

## Viste

- altresì la Legge Regionale 17 maggio 1995, n. 111, recante “Formazione professionale” e ss.mm.ii. ed in particolare come integrata dall’art.2, della Legge Regionale 24 agosto 2018 N. 30, “Modifiche all’articolo 16 della l.r. 111/1995” con l’inserimento del seguente comma: "3 bis. L’attuazione di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall’Unione europea, avviene da parte della Giunta regionale in applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.”;
- il Regolamento 07 novembre 1995, n. 12, recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1995, n. 111 sulla formazione professionale”, come modificato dall’art. 1 del Regolamento emanato con D.P.G.R. 19 settembre 2016, n. 2/Reg.;

## Viste

- la D.G.R. n. 550 del 04.06.2007, concernente il “Sistema di riconoscimento dei corsi di formazione richiesti dalle strutture formative di cui all’art. 15 L.R. nr. 111/95. Disciplina sulle modalità di aggiornamento del Catalogo regionale dei corsi riconosciuti” e ss.mm.ii., in particolare nella parte relativa all’approvazione della Disciplina per l’Autorizzazione dei percorsi formativi proposti dagli Organismi di Formazione accreditati, completamente sostituita dalla Determinazione Dirigenziale n. 178/DPG009 del 29.12.2017 - e ss.mm.ii.;



- la D.G.R. n. 1101 del 29.12.2015, recante “Approvazione del Repertorio delle Qualificazioni e dei Profili Professionali della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 782 del 16.10.2018 recante “Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) nella Regione Abruzzo - Linee guida: approvazione” e relativi allegati;
- la D.G.R. n. 788 del 16.10.2018, di recepimento del D. Lgs. n. 13/2013 e successivi DD.MM. MLPS/MIUR del 30.06.2015 e dell’08.01.2018, con la quale si è provveduto appunto a recepire le disposizioni normative nazionali che istituiscono le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, nonché degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea, e che ha approvato, pertanto, il documento denominato “Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali. Istituzione e prime disposizioni attuative”;
- il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del POR–FSE 2014-2020 – Versione 6.0 - Dicembre 2018 - approvato con Determinazione Direttoriale DPA/403 del 04.12.2018, come previsto dalla D.G.R. n. 395 del 18.07.2017;

**Richiamate**

- la Determinazione Dirigenziale n. 178/DPG009 del 29.12.2017 - e ss.mm.ii. - nello specifico come rettificata dalla D.D. n. 07/DPG009 del 24.01.2018 e integrata dalla D.D. n. 18/DPG009 del 13.02.2018 - concernente “Approvazione Disciplina per l’Autorizzazione dei percorsi formativi proposti dagli Organismi di Formazione accreditati e finalizzati al conseguimento di Qualifiche o di Profili Professionali e definizione standard orari dei corsi, in relazione ai “learning outcomes” previsti.”, ed in particolare l’Allegato “B” che definisce i *learning outcomes* dei corsi autorizzati dalla Regione, suddividendoli in relazione alle figure professionali ricomprese nel Repertorio regionale;
- la Determinazione Dirigenziale n. 155/DPG009 del 28.06.2018 concernente “Repertorio delle Qualificazioni e dei Profili Professionali della Regione Abruzzo, approvato con D.G.R. n. 1101 del 29.12.2015. Definizione standard orario per unità di competenza.” con la quale si precisa che, in ogni caso, un Attestato di qualifica presuppone la frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore alle 400 ore, che ricomprende, obbligatoriamente, lo svolgimento di un tirocinio curriculare (stage) di durata compresa tra il 25% e il 35% del monte ore complessivo, ove non altrimenti definito da norma applicabile;
- la Determinazione Dirigenziale n. 218/DPG009 del 23.10.2018 concernente “Repertorio delle Qualificazioni e dei Profili Professionali della Regione Abruzzo, approvato con D.G.R. n. 1101 del 29.12.2015 e ss.mm.ii. Adeguamento tecnico descrittori profili professionali.” con la quale in particolare si è provveduto a modificare la strutturazione di tutte le schede dei profili e delle qualifiche professionali contenute nel Repertorio Regionale, eliminando tutte le indicazioni non direttamente riconducibili agli standard nazionali, adeguando di conseguenza la strutturazione del Repertorio vigente ai descrittori previsti nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;



- la Determinazione Dirigenziale n. 230/DPG009 del 12.11.2018, con relativo allegato I, concernente “Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo, approvato con D.G.R. n. 1101 del 29.12.2015 e ss.mm.ii. Approvazione standard di percorso formativo” che specifica, tra l’altro, per le qualificazioni di interesse, oltreché per le attività e le professioni regolamentate, gli elementi essenziali obbligatori ai fini di progettazione, erogazione ed attestazione – fra cui la durata minima – articolati, ove del caso, per tipologia di destinatario, assunti dalla Regione come livelli essenziali di prestazione;

**Assunto**

che l’art. 2, co. 1, del Decreto Legislativo 16.01.2013, n. 13 - come ricalcato dalla normativa regionale di recepimento dello stesso - alla lettera m) definisce la «qualificazione»: *titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g)(...);* alla lettera g) appunto definisce «ente titolato»: *soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f);* alla lettera f) definisce «ente pubblico titolare»: *amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze (..),* mentre alla lettera l) definisce la «certificazione delle competenze»: *procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6 del citato D. Lgs.;*

**Ravvisato**

che la certificazione risulta un elemento fondamentale di valorizzazione delle esperienze di apprendimento formale, non formale ed informale, dato il crescente rilievo della trasparenza dei risultati, testimoniato dagli atti di indirizzo adottati dal Parlamento europeo e dalla Commissione in questi ultimi anni, sia in tema di trasparenza dei titoli e delle qualifiche, che di qualità dei percorsi di istruzione e formazione, che di innovazione dei sistemi formativi e dei contesti di apprendimento, strumenti normativi che convergono nell’unica direzione di giungere ad una concreta realizzazione di uno dei diritti fondamentali del cittadino europeo: il diritto all’apprendimento permanente, garantendo a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali in accordo con le attitudini e le scelte individuali e in una prospettiva personale civica, sociale e occupazionale;

**Considerato**

che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno istituito il Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ), definendo un sistema operativo di riferimento nazionale unitario per le qualificazioni regionali, offrendo – ai sensi del DD.MM. MLPS/MIUR del 30.06.2015 e dell’8.01.2018 - riferimenti operativi essenziali, comuni e standardizzati per la correlazione delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, con l’obiettivo di garantirne il riconoscimento e la spendibilità a livello nazionale ed europeo, in coerenza con i principi, le norme generali e gli standard minimi di cui al decreto legislativo 16.01.2013, n. 13;



<b>Evidenziato</b>	che, in attuazione dei suddetti Decreti Ministeriali, le qualificazioni, rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sono rese trasparenti per il riconoscimento a livello nazionale ed europeo attraverso la referenziazione ai codici di classificazione statistica nazionale di riferimento delle attività economiche (ATECO ISTAT) e alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP/CP ISTAT) operanti sul mercato del lavoro, e attraverso la correlazione ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF), dovendo altresì contenere esplicito riferimento ai codici delle aree di attività ovvero dei gruppi di correlazione ovvero delle singole attività di lavoro associate alle competenze certificate;
<b>Evidenziato</b>	che, ai sensi dell'art. 4 del DD.MM. MLPS/MIUR del 30.06.2015, le qualificazioni regionali sono costituite da una singola competenza o da aggregati di competenze e sono conseguibili attraverso la certificazione di competenze acquisite in un contesto di apprendimento formale o attraverso una procedura di certificazione a seguito di un processo di individuazione e validazione di competenze comunque acquisite. Altresì, le qualificazioni regionali afferiscono al quadro nazionale attraverso l'associazione ad almeno una delle aree di attività di cui si articola l'Atlante del lavoro. Sono oggetto di certificazione le competenze riferite a qualificazioni associate al quadro nazionale. Le qualificazioni regionali che in termini di competenze presidiano le attività di lavoro di un gruppo di correlazione di cui all'allegato 2, individuato nell'ambito di un'area di attività, sono considerate automaticamente equivalenti, limitatamente alle attività presidiate;
<b>Evidenziato</b>	come le regioni, nel predisporre i propri modelli di attestazione possono inserire informazioni aggiuntive rispetto a quelle definite dalla decretazione nazionale, nonché adottare, nella terminologia, denominazioni e descrittori differenti purché negli attestati sia reso contestuale ed esplicito il riferimento alla dicitura corrispondente assunta a livello nazionale;
<b>Precisato</b>	che l'art.1, comma 3 lettera a), il DM MLPS/MIUR 30.06.2015, nel rispetto dell'art.3 del D.Lgs. 16.01.2013, n. 13 che assicura la piena spendibilità delle certificazioni regionali in ambito nazionale ed europeo, conferma che le qualificazioni rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate di cui all'art. 2, lett. b) - dello stesso DM - nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;
<b>Preso atto</b>	che la regione Abruzzo, dovendo rilasciare le qualificazioni espresse come profili professionali articolati per unità di competenza (aggregati di unità di competenza o singole unità di competenza), e dovendo le competenze (quale comprovata capacità di utilizzare un insieme strutturato di conoscenze e abilità) essere individuate, validate e certificate, secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità, ha emanato la D.G.R. n. 788 del 16.10.2018, in attuazione del decreto legislativo 16.01.2013, n. 13, avviando un percorso che ha portato all'approvazione delle prime disposizioni attuative per la costituzione di un "Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali";
<b>Ritenuto</b>	necessario provvedere, col presente atto, a definire il format - tipo di attestazione " <i>Certificato di Qualificazione Professionale</i> " per le qualificazioni regionali del <i>Repertorio delle Qualificazioni e dei Profili Professionali della Regione Abruzzo</i> , denominato allegato 1, aggiornandolo in conformità agli standard di cui all'art 6 del D.Lgs. n.13/2013, nel rispetto, altresì, dell'art. 6, commi 3 e 4, del D.M. MLPS/MIUR 30.06.2015 e del relativo allegato n. 7, e, infine, nel rispetto dei criteri previsti dagli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 del documento denominato "Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da



<b>Ritenuto</b>	<p>apprendimenti formali, non formali ed informali. Istituzione e prime disposizioni attuative” - allegato 1, parte integrante e sostanziale della citata D.G.R. n. 788 del 16.10.2018;</p> <p>altresì, di approvare l'Allegato 2 denominato “Note di redazione” relative al Certificato di Qualificazione Professionale (Allegato 1), in cui si precisa, al capoverso: <u>Applicazione transitoria, che, in deroga agli obblighi sopra richiamati, la</u> valorizzazione dei campi del suddetto Certificato, le cui informazioni sono desumibili dal Repertorio regionale dei profili e delle qualificazioni professionali, è svolta sulla base dell'effettivo stato di aggiornamento dello stesso Repertorio regionale</p>
<b>Precisato</b>	<p>pertanto, che il modello di attestazione per le qualificazioni professionali regionali deve contenere gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett a), del D.Lgs. n.13/2013 che così recita: “Con riferimento all'attestazione sia al termine dei servizi di individuazione e validazione, sia al termine dei servizi di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:</p> <p>a) la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) i dati anagrafici del destinatario;</li> <li>2) i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento;</li> <li>3) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Queste ultime sono descritte riportando la denominazione, la descrizione, l'indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;</li> <li>4) i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze. Ove la modalità di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e alla valutazione, ove la modalità sia non formale ovvero informale sono da indicare i dati essenziali relativi all'esperienza svolta, dovendo altresì contenere, ai sensi dell'art. 6 c. del DM MLPS/MIUR 30.06.2015 esplicite riferimenti ai codici delle aree di attività ovvero dei gruppi di correlazione ovvero delle singole attività di lavoro associate alle competenze certificate;</li> </ol>
<b>Precisato</b>	<p>che, all'art. 17 dell'Allegato 1, di cui sopra, della D.G.R. n. 788 del 16.10.2018, si demandano ad appositi provvedimenti dirigenziali del Servizio Formazione ed Orientamento professionale del presente Dipartimento, l'adozione di disposizioni concernenti, tra l'altro, anche i format-tipo degli attestati di cui all'art.7 e gli standard minimi di loro rilascio, registrazione e conservazione da parte dei soggetti interessati sulla base dei relativi ruoli nel processo;</p>
<b>Preso visione</b>	<p>dell'Allegato n. 40, parte integrante e sostanziale del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del POR–FSE 2014-2020 – Versione 6.0 - Dicembre 2018 - approvato con Determinazione Direttoriale DPA/403 del 04.12.2018, il quale contiene <i>i loghi</i> da apporre sulla documentazione della Regione Abruzzo relativa alla certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, da utilizzare in toto o solo parzialmente qualora finanziati o meno da fondi del POR FSE;</p>
<b>Visto</b>	<p>l'art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;</p>

Tutto ciò premesso,

### D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **Di aggiornare** il format - tipo di attestazione “Certificato di Qualificazione professionale” del Repertorio delle Qualificazioni e dei Profili Professionali della Regione Abruzzo in coerenza

con i principi, le norme generali e gli standard minimi di cui al D.Lgs. n.13/2013, ed in particolare in conformità agli standard di cui all'art. 6 comma 1, lett a) del suddetto D.Lgs., di definire il modello, altresì nel rispetto dei successivi Decreti Ministeriali MLPS/MIUR 30.06.2015 e 8.01.2018, ed in particolare nel rispetto dell'art. 6, commi 3 e 4, del D.M. MLPS/MIUR 30.06.2015 e relativo allegato n. 7.

- 
- 2) **Di approvare** il modello, di cui sopra, denominato Allegato 1 “Certificato di-Qualificazione Professionale”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
  - 3) **Di approvare** l'Allegato 2 denominato “Note di redazione” relative al Certificato di Qualificazione Professionale (Allegato 1), in cui si precisa, al capoverso: *Applicazione transitoria*, che, in deroga agli obblighi sopra richiamati, la valorizzazione dei campi del suddetto Certificato, le cui informazioni sono desumibili dal Repertorio regionale dei profili e delle qualificazioni professionali, è svolta sulla base dell'effettivo stato di aggiornamento dello stesso Repertorio regionale.
  - 4) **Di precisare** che, con riferimento alla documentazione della Regione Abruzzo relativa alla certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, sono confermati *i loghi* di cui all'Allegato n. 40, parte integrante e sostanziale del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del POR-FSE 2014-2020 – Versione 6.0 - Dicembre 2018 - approvato con Determinazione Direttoriale DPA/403 del 04.12.2018.
  - 5) **Di provvedere a pubblicare** il presente provvedimento sul portale regionale.
  - 6) **Di trasmettere** il presente provvedimento:
    - all'Ufficio Gestione politiche formative FSE;
    - al Direttore del Dipartimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 16, co. 10, della L.R. n. 7/2002.
-







**CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE**  
VOCATIONAL TRAINING QUALIFICATION CERTIFICATE

in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D.lgs 16 gennaio 2013, n.13  
compliant with the national law

Relativo alla qualificazione/Referred to the qualification

**<denominazione della qualificazione, come da repertorio regionale>**  
così come descritta nel presente certificato/as described in this certificate

RILASCIATO A / AWARDED TO

Cognome e nome <cognome\_nome>  
Family name and First name

Nat\_a  
Place of Birth

ii

Date of birth

Nazionalità  
Nationality

Codice fiscale  
Public personal identification code

RILASCIATO DA / ISSUED BY

*Awarding body*

Ente titolare:	REGIONE ABRUZZO	Timbro/Stamp
nella persona di:	<responsabile atti di controllo>	
qualifica:	<qualifica>	
		Firma/Signature

*Certification body*

Ente titolato:	REGIONE ABRUZZO	Timbro/Stamp
nella persona di:	<cognome_nome_presidente_commissione>	
qualifica:	Presidente commissione di certificazione	
N. elenco regionale	<n>	Firma/Signature

Data rilascio:	Numero protocollo:
----------------	--------------------

## DESCRIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE RILASCIATA

Repertorio di riferimento:	Repertorio delle qualificazioni Regione Abruzzo	QR CODE <sup>1</sup>
Codice e denominazione del profilo:		
Posizione classificatoria CP 2011:		
Livello EQF:		
AdA di riferimento:		
Gruppo di correlazione:		

Cod.	Unità di Competenza certificata	Livello EQF	Atto di approvazione		Data certificazione
			N.	Data	
<cd>	<denominazione da repertorio regionale>				

## DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

### Modalità di apprendimento delle competenze oggetto di certificazione

#### A Apprendimento Formale

LOGO OdF

Svolto da: <oggetto attuatore>  
 Autorizzato da: REGIONE ABRUZZO con DD n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
 Finanziato da: <fonte>  
 Durata (n. ore): <durata, come da note di redazione>

#### B Apprendimenti non formali ed informali

Documento di Validazione prodotto dall'ente titolato in data: / /  
 Documento di Trasparenza prodotto dall'ente titolato in data: / /

### Modalità di valutazione delle competenze oggetto di certificazione

<descrizione sintetica della/e prova/e>

### Note integrative

<eventuali note>

Commissione di Certificazione  
 Il Presidente

<sup>1</sup> Attraverso il QR code si accede alla descrizione completa della qualificazione iscritta al Relativo repertorio regionale



**NOTE DI REDAZIONE**  
**(CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE)**

1. LOGHI

I loghi della Repubblica Italiana e della Regione Abruzzo, in quanto soggetto titolare, sono obbligatori ai fini della conformità dell'attestazione. I loghi relativi all'eventuale sostegno finanziario, con la dicitura specifica "Fondo Sociale Europeo", sono obbligatori solo nel caso in cui sussistano finanziamenti europei provenienti dal FSE. Il logo del soggetto attuatore l'eventuale attività formativa è oggetto del punto 16.A, cui si rimanda.

2. DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE

Campo a compilazione obbligatoria. Assume due diverse tipologie di valori:

- nel caso di rilascio di una qualificazione "completa", ovvero riferita all'intero insieme delle Unità di competenza in cui si articola il profilo, il campo è valorizzato con il nome del profilo stesso, strettamente conforme (ovvero senza aggiunte o modifiche) a quello presente nel relativo repertorio regionale;
- nel caso di rilascio di una o più unità di competenza certificate, il campo è valorizzato con la/e relativa/e denominazioni, anche in questo caso strettamente conformi a quella/e presente/i nel relativo repertorio regionale. Ove la certificazione riguardasse più unità di competenza afferenti a diversi profili, vanno rilasciate distinte attestazioni per ognuno di essi.

3. DATI ANAGRAFICI DEL PORTATORE IL CERTIFICATO

Campi a compilazione obbligatoria. Vanno redatti in conformità al verbale della commissione di esame.

4. ENTE TITOLARE

E' sempre la Regione Abruzzo. Sono obbligatoriamente indicati il responsabile dell'atto di controllo della effettività e della correttezza amministrativa dei lavori della commissione di esame, nonché la sua qualifica organizzativa. E' ammessa la firma digitale, da indicare nelle forme di legge.

5. ENTE TITOLATO

E', fino a diversa disposizione, la Regione Abruzzo. Sono obbligatoriamente indicati le generalità del Presidente della commissione di esame, così come da suo atto di nomina, nonché il suo codice identificativo univoco nell'elenco regionale dei Presidenti. Non è ammessa la firma digitale.

6. DATA DI RILASCIO

Esprime obbligatoriamente la data, non antecedente a quella del verbale di chiusura delle operazioni svolte dalla Commissione di esame, in cui l'Ente titolare (Regione Abruzzo) ha terminato i propri atti di controllo.

7. NUMERO DI PROTOCOLLO

Esprime obbligatoriamente il numero univoco dello specifico protocollo dell'Ente titolare che consente la rintracciabilità della attestazione rilasciata.

8. REPERTORIO DI RIFERIMENTO

Assume esclusivamente il valore "Repertorio delle qualificazioni Regione Abruzzo"

9. CODICE E DENOMINAZIONE DEL PROFILO

Campo a compilazione obbligatoria. E' valorizzato con il nome del profilo, strettamente conforme (ovvero senza aggiunte o modifiche) a quello presente nel relativo repertorio regionale.

10. POSIZIONE CLASSIFICATORIA CP 2011

Campo a compilazione obbligatoria. Va valorizzato con esclusivo riferimento al valore indicato nello specifico campo del profilo, così come iscritto nel relativo repertorio regionale.

11. LIVELLO EQF

Campo a compilazione obbligatoria. Va valorizzato con esclusivo riferimento al valore univoco indicato nello specifico campo del profilo, così come iscritto nel relativo repertorio regionale.

12. AdA DI RIFERIMENTO

Campo a compilazione obbligatoria. Va valorizzato con esclusivo riferimento al/ai valore/i indicato/i nello specifico campo del profilo, così come iscritto nel relativo repertorio regionale.

13. GRUPPO DI CORRELAZIONE

Va valorizzato con esclusivo riferimento al valore indicato nello specifico campo del profilo, così come iscritto nel relativo repertorio regionale. Il suo valore va omissso in caso di non indicazione nel repertorio, in ragione della non avvenuta attribuzione in sede di Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni.

14. CODICE QR

Campo a compilazione facoltativa. Esprime l'indirizzo di accesso diretto, attraverso web service, alla scheda analitica descrittiva del profilo professionale, al fine della completa trasparenza attestatoria. Il codice QR è generato dall'applicativo di gestione del repertorio.

15. BOX ANALITICO DELLE UNITA' DI COMPETENZA

**15.1 Codice**

È il codice univoco della singola unità di competenza, così come da repertorio regionale. Campo non obbligatorio.

**15.2 Unità di competenza certificata**

Campo a compilazione obbligatoria. Il campo è valorizzato con il nome dell'unità stessa, strettamente conforme (ovvero senza aggiunte o modifiche) a quello presente nel relativo repertorio regionale.

**15.3 Livello EQF**

Campo a compilazione obbligatoria. Va valorizzato con esclusivo riferimento al valore univoco indicato nello specifico campo dell'unità di competenza, così come iscritto nel relativo repertorio regionale.

**15.4 Atto di approvazione**

Campo a compilazione obbligatoria. Va valorizzato indicando tipo, numero e data dell'atto con cui è stata iscritta a repertorio regionale l'unità di competenza vigente all'epoca dello svolgimento dell'esame, e come tale assunta a riferimento valutativo.

**15.5 Data certificazione**

Campo a compilazione obbligatoria. Va valorizzato indicando la data di superamento dell'esame, in conformità a quanto indicato in sede di verbale di commissione. Nel caso di accesso ad esame riferito ad una o più unità di competenza di un profilo per cui il candidato abbia già maturato certificazioni relative ad altre unità parte del medesimo profilo, l'attestazione in esito riporta analiticamente tutte le singole unità di competenza certificate, indicando per ognuna di esse la data di ottenimento (capitalizzazione delle certificazioni).



## 16. MODALITÀ DI APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE OGGETTO DI CERTIFICAZIONE

### 16.A Apprendimento formale

Va compilata, in alternativa al punto 16.B, indicando obbligatoriamente:

- la denominazione esatta del soggetto attuatore;
- il numero e la data della Determinazione dirigenziale di autorizzazione allo svolgimento del percorso formativo da parte della Regione Abruzzo;
- la fonte di finanziamento del percorso formativo, con l'indicazione "Partecipante" in caso di offerta a mercato;
- la durata complessiva del percorso da programma, inclusiva di eventuale tirocinio curriculare, senza presa in conto degli eventuali crediti formativi individualmente riconosciuti;
- il logo dell'organismo di formazione attuatore.

### 16.B Apprendimenti non formali ed informali

Va compilato, in alternativa al punto 16.A, indicando obbligatoriamente la fattispecie che ha portato ad accedere all'esame (Documento di Validazione o, nel caso di procedura "per innesto", Documento di Trasparenza), referenziata con l'indicazione dell'ente titolato e della data di rilascio dello stesso.

## 17. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE OGGETTO DI CERTIFICAZIONE

Campo a compilazione obbligatoria. Vanno indicate sinteticamente le modalità adottate, con riferimento alle fattispecie "colloquio tecnico" e "prova prestazionale" o, ove l'esame sia svolto con riferimento ad attività o professione regolamentata, a quanto specificamente disposto dalla norma applicata.

## 18. NOTE INTEGRATIVE

Campo a compilazione obbligatoria solo in caso di rilascio di attestazione riferita ad attività o professione regolamentata, recante esplicita indicazione della sua validità, in conformità a quanto disposto dalla norma applicata.

## 19. COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE – IL PRESIDENTE

Campo a compilazione obbligatoria. Non è ammessa la firma digitale.

### Applicazione transitoria

In deroga agli obblighi sopra richiamati, la valorizzazione dei campi le cui informazioni sono desumibili dal repertorio regionale dei profili e delle qualificazioni è svolta sulla base del suo effettivo stato di aggiornamento.

